



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRESIVO "ANTONIO DE CURTIS"  
Via della Tenuta di Torrenova, 130 - 00133 ROMA  
Tel. 062022705 - cod.mec. RMIC85200L – cod. fisc. 97020470585  
www.icdecurtis.edu.it  
e-mail: [RMIC85200L@ISTRUZIONE.IT](mailto:RMIC85200L@ISTRUZIONE.IT) [RMIC85200L@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:RMIC85200L@PEC.ISTRUZIONE.IT)

### Circ. n.23

Roma, 17.09.2020

A TUTTO IL PERSONALE  
I.C. "A. DE CURTIS"  
RSPP  
SITO WEB  
E P.C. AL D.S.G.A.

### OGGETTO: NUOVA PROCEDURA LAVORATORI "FRAGILI"

A rettifica ed integrazione della circolare del 19.05.2020 avente per oggetto "Segnalazioni situazioni di fragilità; Reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19", viene di seguito comunicata la **nuova scansione procedurale** indicata nella circolare del Ministero dell'Istruzione, frutto dell'accordo di giovedì 10 settembre con le organizzazioni sindacali di categoria.

1. Il lavoratore che ritiene di essere in condizione di fragilità, **trasmette al Dirigente Scolastico la richiesta di visita medica**, senza alcuna documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, che fornirà invece al medico competente al momento della visita, a supporto della valutazione dello stesso. **(Allegato1)**
2. Il Dirigente Scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l'invio di apposita richiesta al medico competente, corredata da una informativa riguardante, per ogni singolo lavoratore. **(Allegato2)**  
a) una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, b) della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, c) informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all'interno dell'Istituzione scolastica.
3. Il medico competente provvede ad **effettuare la visita medica** e, sulla base della documentazione prodotta e delle risultanze della visita, "esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative".
4. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni riguardanti il lavoratore dettagliatamente descritte dalla stessa circolare.

Di particolare rilevanza appare il chiarimento relativo all'eventuale utilizzazione del personale che ha avanzato richiesta di visita medica.

In attesa della stessa il personale, ai sensi dell'art 6 comma 1 lettera b) e c) del DPR 171/2011, potrà essere collocato in sospensione cautelare. Salvo situazioni di urgenza da motivare esplicitamente, la sospensione è preceduta da una comunicazione all'interessato, che, entro i successivi 5 giorni può presentare memorie

e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. La sospensione è disposta con atto motivato e comunicata all'interessato.

L'efficacia della sospensione cessa immediatamente ove, all'esito dell'accertamento medico, non sia riscontrata alcuna inidoneità psicofisica in grado di costituire pericolo per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza. In ogni caso la sospensione cautelare dal servizio ha una durata massima complessiva di 180 giorni, salvo rinnovo o proroga, in presenza di giustificati motivi. Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettere a) e b), è corrisposta un'indennità pari al trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia in base alla legge e ai contratti collettivi.

Di seguito: •

Allegato 1 il modello di richiesta del lavoratore al Dirigente Scolastico •

Allegato 2 il modello di richiesta/informativa del Dirigente Scolastico al Medico competente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
PROF.SSA SERAFINA DI SALVATORE  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 d. lgs. 39/1993